



Condizioni generali del laboratorio di prova IVI (CG IVI)

1. Campo d'applicazione e considerazioni generali
 - 1.1. Le CG IVI si applicano esclusivamente a tutti i negozi giuridici tra l'IVI e i partner contrattuali esterni per i quali l'IVI fornisce prestazioni.
 - 1.2. Le GC IVI sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ivi.admin.ch e quindi accessibili ai partner contrattuali.
 - 1.3. Sono espressamente escluse altre CG, anche se vi si fa esplicito riferimento, ad esempio in un ordine o in una conferma di un incarico. Il committente accetta quindi le presenti CG IVI.
 - 1.4. Le parti possono concordare per iscritto nel contratto deroghe alle CG IVI nella misura in cui siano oggettivamente giustificate.
 - 1.5. Qualora singole disposizioni delle CG IVI non fossero più applicabili, le altre disposizioni conservano la loro validità.
2. I luoghi di esecuzione del contratto sono Mittelhäusern e Berna.
3. Esecuzione delle prestazioni e gestione dei campioni
 - 3.1. In qualità di specialista, l'IVI si impegna a eseguire il contratto con attenzione, fedeltà e competenza. L'IVI garantisce che tutte le prestazioni erogate siano conformi alle condizioni e alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge.
 - 3.2. In assenza di accordi particolari, il laboratorio di prova utilizzerà i propri metodi di esame per la preparazione e l'analisi dei campioni.
 - 3.3. La responsabilità della corretta manipolazione dei campioni prima e durante l'analisi inizia con il ricevimento dei campioni da parte del laboratorio di prova. Il laboratorio di prova garantisce la corretta conservazione dei campioni qualora gli vengano consegnati entro le ore 16.00 di un giorno lavorativo. Il laboratorio di prova si riserva il diritto di rifiutare le domande di analisi o i campioni. I campioni rimangono in possesso del laboratorio di prova.
 - 3.4. Le dichiarazioni sui campioni si riferiscono esclusivamente a quelli presentati al laboratorio di prova. È responsabilità del mittente garantire che i campioni siano rappresentativi per i suoi scopi.

4. Rapporto di analisi e relativa documentazione

- 4.1. I risultati delle analisi sono riassunti in un rapporto di analisi. Estratti del rapporto di analisi possono essere riprodotti solo previa autorizzazione scritta del laboratorio di prova.
- 4.2. Tutti i documenti relativi alle analisi devono essere conservati presso il laboratorio di prova per almeno tre anni. I clienti possono accedere ai documenti pertinenti su richiesta.
- 4.3. Qualsiasi domanda relativa ai rapporti di analisi deve essere rivolta al laboratorio di prova IVI.

5. Responsabilità

- 5.1 L'IVI risponde solo dei danni nei confronti del partner contrattuale o di terzi che ha causato intenzionalmente o per negligenza grave. Tale responsabilità si applica anche al comportamento del suo personale ausiliario nonché di terzi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti).
- 5.2. La responsabilità per i diritti di garanzia nei confronti dell'IVI è esclusa nella misura consentita dalla legge.
- 5.3. Al fine di preservare eventuali rivendicazioni e richieste, i difetti nell'esecuzione dell'incarico devono essere segnalati per iscritto entro 10 giorni dal completamento dell'incarico, altrimenti si presume una rinuncia a tale segnalazione.
- 5.4. Se l'IVI non è in grado di rispettare la scadenza concordata a causa di circostanze a esso non imputabili (sciopero, cancellazione di voli o treni, incidente, chiusura a breve termine di strade o strade non più percorribili, guasto, assenza improvvisa di un collaboratore, ad es. per malattia o simili) o se l'IVI deve annullare un incarico in corso a causa di circostanze a esso non imputabili, non vi possono essere richieste di risarcimento danni nei confronti dell'IVI.
6. Il contratto si conclude con la conferma del contratto (conferma dell'incarico) da parte dell'IVI o con l'accettazione dell'offerta dell'IVI da parte del partner contrattuale.
7. Ricorso a terzi
 - 7.1. L'IVI può incaricare terzi (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) della fornitura delle proprie prestazioni.
 - 7.2. La responsabilità per una fornitura delle prestazioni in ottemperanza al contratto rimane dell'IVI.
8. Obbligo del segreto, protezione e sicurezza dei dati
 - 8.1. Le parti sono tenute a mantenere riservati tutti i fatti e le informazioni che non sono né pubblici né generalmente accessibili e per i quali, per loro natura, esiste secondo la buona fede un interesse alla segretezza. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati con riservatezza. L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Le informazioni possono essere divulgate a terzi solo con il consenso esplicito e scritto della parte contraente o su richiesta giudiziaria. Restano riservati gli obblighi di informazione previsti dal diritto svizzero.
 - 8.2. I collaboratori dell'IVI sono tenuti al segreto d'affari e al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 22 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1).

- 8.3. L'IVI si riserva il diritto di utilizzare i risultati e altre scoperte delle analisi in forma anonima per valutazioni scientifiche.
 - 8.4. Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e a proteggere efficacemente i dati derivanti dall'esecuzione del contratto dalla divulgazione non autorizzata a terzi.
9. Documenti e proprietà intellettuale
 - 9.1. I documenti elaborati dall'IVI possono essere trasmessi solo in forma completa.
 - 9.2. È vietata la trasmissione parziale e in particolare la copia del logo o l'apposizione di adesivi dell'IVI da parte del cliente.
 10. Fatturazione, remunerazione
 - 10.1. La fatturazione delle analisi avviene sulla base dell'ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV).
 - 10.2. Il listino prezzi dei fornitori privati e quello del Tierspital di Zurigo sono utilizzati come base per stabilire il prezzo di altre prestazioni.
 - 10.3. Le fatture devono essere pagate in conformità con la scadenza di pagamento indicata nella fattura, ma al più tardi entro 30 giorni dall'emissione della stessa. La valuta di riferimento è il franco svizzero.
 11. Revoca, disdetta e modifiche
 - 11.1. Il contratto può essere revocato o disdetto per iscritto dalle parti contrattuali in qualsiasi momento. Le prestazioni fornite fino allo scioglimento del contratto devono essere compensate. È fatto salvo il diritto di chiedere un risarcimento danni per la risoluzione del contratto in tempo inopportuno. È escluso il risarcimento per mancato guadagno.
 - 11.2. Modifiche e integrazioni del contratto, nonché il suo annullamento, devono essere formulati per iscritto.
 12. Diritto applicabile e foro
 - 12.1. È applicabile unicamente il diritto svizzero. È fatto salvo il numero 12.2.
 - 12.2. Le presenti CG IVI prevalgono sulle disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni. È esclusa l'applicabilità della Convenzione di Vienna (CV/CISG) e delle norme di conflitto (in particolare la legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]) che fanno riferimento al diritto estero.
 - 12.3. Indipendentemente dal luogo di esecuzione delle prestazioni (Mittelhäusern o Berna), il foro esclusivo di competenza è Berna.